

TRIBUNALE DI PISA
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA
CAMERA PENALE DI PISA

Protocollo di intesa per l'applicazione avanti al Tribunale di Pisa dei parametri di cui al D.M n. 55/2014 e successive modificazioni, sulle modalità di liquidazione dei compensi professionali ai difensori di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato (Art. 74 T.U spese di giustizia) ed equiparati; collaboratori di giustizia (art. 115 T.U) e persone nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere (art. 115 bis T.U); imputati difesi di ufficio insolventi (art. 116 T.U) ed imputati difesi di ufficio irreperibili, di fatto o dichiarati a seguito di specifico provvedimento, (art. 117 T.U).

PREMESSA

Il presente protocollo sostituisce il precedente sottoscritto in data 2609/2016 allo scopo di adeguarlo alla mutata normativa di riferimento, migliorando la disciplina per la liquidazione dei compensi sotto il profilo della congruità della retribuzione, nel rispetto della dignità della funzione difensiva.

Contestualmente si conferma la necessità di mantenere dei parametri standardizzati di liquidazione dei compensi al fine di rendere sempre più omogenea, equa, agevole e rapida la loro determinazione, prevedendo un sistema di liquidazione, fondato su tabelle standardizzate che prevedono diverse ipotesi base – correlate alle varie tipologie processuali – con fattori correttivi da applicarsi nel caso in cui ricorrano situazioni predeterminate nell'ambito di ipotesi base; tale struttura consente di seguire il sistema a fasi con variabili previsto dal D.M n. 55/14.

Il presente protocollo si applica ai procedimenti penali pendenti ed alle liquidazioni pendenti avanti agli uffici dei magistrati della sezione dibattimento e della sezione GIP/GUP del Tribunale di Pisa.

Tutto ciò premesso,

si conviene quanto segue

- 1.il compenso per ciascuna fase indicato nelle tabelle allegate è commisurato al valore medio fissato per i giudizi penali dal D.M 55/14, ridotto convenzionalmente nei limiti di cui all'art. 12 comma 1 (fino al 50%) ed ulteriormente ridotto di un terzo ai sensi dell'art. 106 bis T.U spese di giustizia;
- 2.a tale importo si aggiungeranno gli aumenti previsti in ragione dei correttivi indicati in calce alle tabelle allegate, nel rispetto comunque dei limiti di cui all'art. 12 comma 1 del D.M 55/14 (aumento massimo fino all'80%);
- 3.la maggiorazione delle spese forfettarie di cui al D.M 55/14, che si conviene nella misura fissa del 15%, verrà calcolata sull'importo finale risultante a seguito delle eventuali maggiorazioni applicate in virtù dei summenzionati corrispettivi;

4. il difensore dovrà indicare nell'istanza di liquidazione le attività svolte ed allegare i documenti per le spese sostenute; l'istanza deve contenere l'indicazione del numero del procedimento ed il nome dell'imputato, il codice fiscale, la partita iva, l'indirizzo, i recapiti telefonici, il numero di fax e l'indirizzo PEC del professionista istante. Inoltre nel caso in cui la liquidazione sia chiesta successivamente alla sentenza a Giudice diverso da quello che la ha pronunciata, alla istanza dovrà allegarsi anche copia della sentenza stessa.

5. in caso di attività professionale effettuata in favore di persona ammessa al gratuito patrocinio, il difensore indica la data di presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e del provvedimento di ammissione, da allegarsi in fotocopia.

6. in caso di attività professionale effettuata in favore di imputato dichiarato irreperibile, il difensore indica la data del provvedimento dichiarativo dell'irreperibilità, che allega in fotocopia.

7. Nel caso di prestazione di attività in favore di imputato irreperibile di fatto, il difensore fornisce la prova, mediante allegazione non appena disponibile, dell'infruttuoso esperimento della procedura per il rintraccio del proprio assistito conseguente alla richiesta all'Ufficio Anagrafe di appartenenza e/o all'Ufficio Immigrazione e al DAP.;

8. In caso di prestazione di difesa di ufficio in favore di imputato insolvente, il difensore fornisce la prova mediante allegazione, non appena disponibile, di aver inutilmente esperito il tentativo di recupero del credito professionale;

9. Salvo che per i casi di cui ai punti 7 e 8, per i quali non è applicabile il disposto di cui al comma 3 bis dell'art. 83 T.U n. 115/02, l'istanza di liquidazione può essere presentata in udienza prima che il giudice provveda alla liquidazione con separato decreto letto in udienza contestualmente al dispositivo – ed in tal caso la lettura equivale alla notifica sempre previo deposito dell'istanza in telematico su portale LSG.

10. Nell'istanza il difensore deve specificare che la richiesta viene effettuata sulla base degli importi forfetizzati di cui alla presente convenzione. La liquidazione è disposta dal Giudice contestualmente alla pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase processuale, con separato decreto. Il provvedimento di liquidazione è notificato mediante lettura alle parti, che contestualmente dichiarano di rinunciare all'impugnazione del medesimo.

Ove l'istanza fosse presentata fuori udienza, essa dovrà comunque essere accompagnata dalla documentazione in precedenza indicata e dovrà essere sempre previamente depositata sul portale LSG.

In ogni caso, ai fini della notifica del decreto di liquidazione, ove necessaria, il difensore si adopera affinché l'imputato non presente effettui l'elezione di domicilio (solo relativamente alla procedura di ammissione al patrocinio a spese dello stato) presso il suo studio, in modo che la lettura del provvedimento di liquidazione valga come notifica.

11. Il giudice liquida, oltre il compenso secondo le ipotesi previste nelle allegare tabelle, anche le spese documentate. Il giudice si discosterà dalla liquidazione dei compensi secondo le ipotesi previste nelle allegare tabelle solo se il difensore ne farà esplicita richiesta.

12. Le disposizioni di cui sopra si applicano alle liquidazioni successive all'approvazione del presente Protocollo ancorché le relative istanze siano state presentate antecedentemente.


13. Al fine di evitare pregiudizio al puntuale e tempestivo esercizio della difesa, il Giudice si impegna a rispettare il termine previsto dall'art. 96 del T.U Spese di Giustizia (dieci giorni dal deposito dell'istanza) per l'emissione del decreto di ammissione al patrocinio e spese dello Stato;

14. I firmatari del presente Protocollo si impegnano a riunirsi periodicamente, tramite rappresentanti all'uopo designati, al fine di verificarne la regolare applicazione, recependo le eventuali segnalazioni su potenziali criticità ed adottando tutti i correttivi ritenuti utili, comprese eventuali modifiche alle presenti disposizioni.

Il Presidente del Tribunale di Pisa, il Presidente della sezione penale, il coordinatore dell'Ufficio GIP/GUP, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa, e il Presidente della Camera Penale di Pisa, condividono il Protocollo qui riportato e si impegnano ad assicurarne la concreta applicazione nei processi penali innanzi al Tribunale di Pisa.

Pisa 28/04/2022

Il Presidente del Tribunale di Pisa




Il Presidente del Tribunale di Pisa Sezione Penale

Il Coordinatore dell'Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Pisa



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa



Il Presidente della Camera Penale di Pisa

Il Procuratore della Repubblica